MODIFICHE ALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 19

Commissione apertura sale

Dopo il penultimo comma dell'articolo 52 e' aggiunto il seguente: "Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da c) ad h) e' nominato un supplente". L'ultimo comma e' sostituito con il seguente: "Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente". Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: "Le riunioni sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti".

Versione in vigore dal 11 luglio 1975, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 21 giugno 1975, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-4-novembre-1965-n-1213-concernente-provvedimenti/art-19-commissione-apertura-sale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it